

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1764}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERUGINI, ROSSI, BIANCHI, FERRARI MARTE, CIOCIA,
DE LUCA, NUCARA**

Presentata il 29 maggio 1984

Modifica del quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con la legge 26 febbraio 1982, n. 54, recante disposizioni in materia previdenziale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 26 febbraio 1982, n. 54, che ha convertito il decreto-legge 22 dicembre 1981, nell'intento precipuo di permettere ai lavoratori il conseguimento dell'anzianità contributiva massima e all'INPS un differimento della prestazione pensionistica, consente ai lavoratori che non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima di optare per la continuazione del rapporto di lavoro fino al perfezionamento di tale requisito e, comunque, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Il primo comma dell'articolo 6 della predetta legge nel determinare i lavoratori che possono esercitare l'opzione e quindi goderne gli effetti, utilizza una

formula riferibile a tutti i lavoratori subordinati così come definiti dall'articolo 2095, primo comma, del vigente codice civile.

Possono, infatti, esercitare l'opzione « gli iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima ».

Tutto ciò, però, non ha impedito interpretazioni diverse, e da parte di qualche associazione imprenditoriale viene sostenuto che la facoltà di opzione con i relativi effetti non riguarda i lavoratori dipendenti aventi la qualifica di dirigente.

Se così fosse la legge n. 54 del 26 febbraio 1982 creerebbe una vera e pro-

pria discriminazione in quanto non consentirebbe a tutti, ma solo ad alcuni lavoratori, di raggiungere il massimo dell'anzianità contributiva, danneggerebbe l'INPS che non potrebbe percepire le contribuzioni dai dirigenti e sarebbe di converso costretta ad effettuare la prestazione pensionistica alla data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, statuita al compimento del sessantesimo anno di età.

Pare, però, ai presentatori della presente proposta di legge, che l'intento del legislatore del 1982 sia stato completamente diverso dalla su ricordata interpretazione riduttiva e, comunque, che la limitazione e la esclusione dei dirigenti dai benefici della norma sia certamente da rimuovere.

Onde evitare inesatte interpretazioni si rende pertanto necessario riformulare il quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, come convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Quanto sopra per eliminare, con una interpretazione autentica del termine « lavoratori » la situazione di disparità di trattamento relativamente alla posizione previdenziale per il lavoratore che rivesta la qualifica di dirigente e quindi garantirgli lo stesso regime assicurativo e previdenziale qualora non abbia raggiunto i quaranta anni di contribuzione.

Tutto ciò entro e non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei lavoratori, intendendosi per tali tutti i prestatori di lavoro subordinato così come definiti dall'articolo 2095, primo comma, del codice civile, soggetti all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa ».